



MAGGIO 2014: NOVITÀ.....2

1	Tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) - Modifiche ed integrazioni.....	2
2	Novità in materia di “cedolare secca” sulle locazioni.....	2
3	Novità fiscali in materia di “alloggi sociali”	4
4	Salvezza degli effetti prodotti dalla norma (incostituzionale) sulle “sanzioni indirette” per le locazioni “in nero”	5
5	Trasferimenti immobiliari concernenti EXPO Milano 2015	6
6	Proroga delle agevolazioni per gli autotrasportatori	6
7	Crediti d’imposta per le strutture ricettive	7
8	Credito d’imposta per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali	8
9	Novità di materia di contratto di lavoro a termine	9
10	Novità di materia di apprendistato.....	11
11	Premi di produttività e di risultato - Sgravi contributivi per le somme corrisposte nel 2013 - Provvedimento attuativo.....	12
12	Iscrizione presso il Registro delle imprese dell’indirizzo PEC - Necessità di un indirizzo “proprio”	14
13	Abolizione della c.d. “web tax”	14

GIUGNO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....15

1	TASSA O TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
	Il DL 6.3.2014 n. 16, conv. L. 2.5.2014 n. 68, ha modificato la disciplina della nuova tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), introdotta dalla legge di stabilità per il 2014.
1.1	RIDUZIONI ED ESENZIONI STABILITE DAL COMUNE
1.1.1	<p>PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI</p> <p>Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai fini della determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.</p> <p>Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.</p> <p>Si ricorda che la versione originaria del DL 16/2014 aveva invece disposto l'abrogazione della disposizione secondo cui il Comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della TARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani; • in proporzione alle quantità di rifiuti che i produttori stessi avessero dimostrato di avere avviato al recupero.
1.1.2	<p>ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI</p> <p>Resta confermato, invece, che il Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni dalla TARI nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni con unico occupante; • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; • fabbricati rurali ad uso abitativo. <p>Inoltre, è stato previsto che il Comune può deliberare, con proprio regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni con riferimento a fattispecie diverse rispetto a quelle sopra indicate (individuate dalla legge di stabilità 2014).</p>
1.2	<p>MODALITÀ DI VERSAMENTO</p> <p>Il versamento della TARI è effettuato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F24; • oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale; • oppure le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
1.3	<p>TERMINI DI VERSAMENTO</p> <p>Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; • in modo anche differenziato con riferimento alla TASI (tributo per i servizi indivisibili). <p>È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p>
2	NOVITÀ IN MATERIA DI “CEDOLARE SECCA” SULLE LOCAZIONI
	Il DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, contiene alcune novità in materia di “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi.

2.1	<p>ULTERIORE RIDUZIONE DELL'ALiquOTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A "CANONE CONCORDATO"</p> <p>Viene ulteriormente ridotta, dal 15% al 10%, l'aliquota della "cedolare secca":</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai contratti di locazione a "canone concordato", cioè i contratti che applicano canoni previsti dagli accordi territoriali, con riferimento alle abitazioni ubicate nei Comuni "ad alta tensione abitativa" individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con apposite delibere; • per le annualità 2014-2017. <p>La nuova aliquota del 10%, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trova applicazione dall'1.1.2014, anche per i contratti in corso; • per coloro che avessero già optato per il regime sostitutivo, opera in modo automatico, senza necessità di porre in essere alcun adempimento. <p>Pertanto, il DL 47/2014 convertito dispone che, entro il 27.6.2014, il CIPE aggiorni l'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in relazione ai quali si applica l'aliquota "ridotta" della "cedolare secca" (l'ultimo aggiornamento dell'elenco, infatti, risale al 13.11.2003).</p> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "cedolare secca" è il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi; chi sceglie di pagare la "cedolare secca" non paga, limitatamente al contratto di locazione, né l'IRPEF, né le relative addizionali, né l'imposta di registro, né l'imposta di bollo; • in relazione ai contratti di locazione a canone concordato, l'aliquota della "cedolare secca" ammontava originariamente al 19%, ma era già stata ridotta al 15% dall'annualità 2013. 															
2.2	<p>CONTRATTI DI LOCAZIONE "ORDINARI"</p> <p>Per i contratti di locazione "ordinari", invece, l'aliquota della "cedolare secca" non è mai stata modificata ed è pari al 21%.</p>															
2.3	<p>TABELLA RIASSUNTIVA</p> <p>La seguente tabella riassume le aliquote della "cedolare secca" applicabili, in relazione alle diverse annualità di imposta, a coloro che abbiano optato per il regime sostitutivo.</p> <table border="1" data-bbox="336 1294 1378 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratti di locazione "ordinari"</td> <td>21%</td> <td>21%</td> <td>21%</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Contratti di locazione a "canone concordato"</td> <td>19%</td> <td>19%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		2011	2012	2013	2014-2017	Contratti di locazione "ordinari"	21%	21%	21%	21%	Contratti di locazione a "canone concordato"	19%	19%	15%	10%
	2011	2012	2013	2014-2017												
Contratti di locazione "ordinari"	21%	21%	21%	21%												
Contratti di locazione a "canone concordato"	19%	19%	15%	10%												
2.4	<p>ESTENSIONE DELL'AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DEL 10%</p> <p>Con una modifica introdotta in sede di conversione del DL 47/2014, è stata disposta l'estensione dell'aliquota "ridotta" della "cedolare secca" (10% per le annualità 2014-2017) ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28.5.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (ad esempio, il sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012).</p> <p>In tal caso, l'aliquota ridotta dovrebbe, quindi, applicarsi a tutti i contratti, non solo a quelli a "canone concordato".</p>															
2.5	<p>ESTENSIONE DELLA "CEDOLARE SECCA" ALLE LOCAZIONI A COOPERATIVE EDILIZIE ED ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>Viene inoltre previsto che l'opzione per la "cedolare secca" possa essere espressa anche dal proprietario che loca unità immobiliari abitative a favore di cooperative edilizie per la locazione o di enti senza scopo di lucro, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità immobiliari siano sublocate a studenti universitari; • le unità immobiliari siano date a disposizione dei Comuni, 															

	<ul style="list-style-type: none"> • sia stata prevista la rinuncia all'aggiornamento dei canoni.
3	NOVITÀ FISCALI IN MATERIA DI "ALLOGGI SOCIALI"
	Il DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, prevede inoltre alcune novità di ambito fiscale relative alla locazione di "alloggi sociali" (definiti dal DM 22.4.2008), cioè quelli destinati a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
3.1	<p>ESCLUSIONE PARZIALE DEI CANONI DI LOCAZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA</p> <p>I redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito di impresa, ai fini IRPEF/IRES e IRAP, per una quota pari al 40% (in pratica, diventano imponibili solo per il 60%).</p> <p>L'agevolazione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino all'eventuale riscatto, da parte del conduttore (inquilino), dell'unità immobiliare adibita ad alloggio sociale; • in ogni caso, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione, mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente, di un alloggio sociale. <p>Autorizzazione comunitaria</p> <p>L'effettiva applicazione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, se verrà considerata "aiuto di Stato" compatibile con il mercato interno.</p>
3.2	<p>DETRAZIONI IRPEF PER I CONDUTTORI DI ALLOGGI SOCIALI</p> <p>Vengono previste nuove detrazioni IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (inquilini), adibiti a propria abitazione principale; • per il triennio 2014-2016. <p>La detrazione ammonta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 900,00 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • 450,00 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. <p>Incapienza dell'IRPEF lorda</p> <p>In caso di incapienza dell'IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le altre detrazioni IRPEF previste a favore degli inquilini.</p> <p>Il credito è erogato, ai sensi del DM 11.2.2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante il sostituto d'imposta, per i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati; • oppure in sede di dichiarazione dei redditi.
3.3	<p>LOCAZIONE CON POSSIBILITÀ DI RISCATTO DELL'ALLOGGIO SOCIALE</p> <p>Viene previsto che le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione di alloggi sociali possano contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una clausola di riscatto dell'unità immobiliare che consenta all'inquilino di acquistare la proprietà dell'immobile fino a quel momento locato; • le condizioni economiche per l'esercizio del riscatto medesimo. <p>La norma precisa, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la clausola non può, in ogni caso, prevedere che il riscatto avvenga prima di 7 anni dall'inizio della locazione; • il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli inquilini privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare; • chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere di 5 anni.

<p><i>segue</i></p>	<p>Fino alla data del riscatto, l'inquilino può imputare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto "prezzo di acquisto futuro dell'alloggio"; • parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto "affitto". <p>Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i corrispettivi pagati dall'inquilino al locatore si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto "prezzo di acquisto futuro" (il locatore può quindi beneficiare della parziale esclusione da tassazione, sopra illustrata); • i corrispettivi per la cessione dell'alloggio sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore, sicché chi vende rimanda la tassazione IRPEF/IRES e IRAP sul corrispettivo della cessione alla data del riscatto; • le imposte correlate alle somme percepite dal proprietario (locatore) in conto del prezzo di futuro acquisto in costanza del contratto di locazione costituiscono in capo ad esso un credito d'imposta. <p>Decorrenza</p> <p>Le disposizioni in esame si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente al 29.3.2014.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Con successivo decreto interministeriale verranno disciplinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le clausole <i>standard</i> dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto; • le modalità di determinazione e di fruizione del suddetto credito d'imposta.
<p>4</p>	<p>SALVEZZA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA NORMA (INCOSTITUZIONALE) SULLE "SANZIONI INDIRETTE" PER LE LOCAZIONI "IN NERO"</p>
	<p>Si ricorda che, con la sentenza 14.3.2014 n. 50, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme del DLgs. 23/2011 che prevedevano sanzioni indirette per la mancata registrazione del contratto di locazione.</p>
<p>4.1</p>	<p>SANZIONI DICHIARATE INCOSTITUZIONALI</p> <p>Le norme dichiarate incostituzionali prevedevano alcune "sanzioni indirette" da applicare in caso di mancata registrazione del contratto di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai soli contratti di locazione aventi ad oggetto immobili abitativi (a prescindere dall'opzione per il regime sostitutivo della "cedolare secca"); • che agivano sul rapporto contrattuale, diminuendo il canone e definendo una durata legale del contratto. <p>Le norme in esame miravano a creare un "conflitto di interesse" tra conduttore e locatore, che inducesse i conduttori a fare emergere i contratti stipulati "in nero" (infatti, registrando il contratto, il conduttore avrebbe ottenuto ampi vantaggi).</p> <p>In particolare, secondo le norme ora abrogate dalla Corte Costituzionale, il contratto di locazione di immobili abitativi non registrato nei termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore) doveva essere assoggettato alla seguente disciplina (estremamente favorevole per il conduttore e penalizzante per il proprietario):</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto di locazione avrebbe avuto durata di 4 anni dal momento della registrazione (volontaria o d'ufficio); • al termine, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per altri 4 anni (salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma), con ulteriori limiti al secondo rinnovo; • il canone di locazione sarebbe stato fissato nel triplo della rendita catastale (tenendo conto, ma solo dal secondo anno, dell'aggiornamento ISTAT), a meno che il canone fissato dalle parti non fosse inferiore a tale cifra (nel qual caso, doveva operare il canone pattuito).

segue	<p>Inoltre, veniva previsto che tali “sanzioni” trovassero applicazione anche nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove nel contratto di locazione registrato fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; • ove fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio. <p>Le norme in questione sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale per “eccesso di delega”. Infatti, secondo la Corte, nella legge delega che aveva attribuito al Governo il compito di emanare le norme in questione non vi era alcun riferimento che consentisse di introdurre sanzioni di tale genere.</p>
4.2	<p>EFFETTI DELLA SENTENZA</p> <p>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, quindi, si ritorna alla situazione normativa previgente all’entrata in vigore del DLgs. 23/2011, sicché la mancata registrazione del contratto di locazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è sanzionata con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi di mora) e con la nullità del contratto (che è prevista da una diversa norma, non abrogata); • non potrà però dar luogo ad alcuna “modifica” del contenuto del contratto, che resterà quello definito dall’accordo delle parti in sede di stipula.
4.3	<p>SALVEZZA PARZIALE DEGLI EFFETTI DELLE NORME INCOSTITUZIONALI</p> <p>Il DL 47/2014, come modificato in sede di conversione, prendendo atto della sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale, disciplina alcune situazioni “sorte” a seguito dell’applicazione delle norme poi dichiarate incostituzionali.</p> <p>Viene, infatti, stabilito di fare salvi, seppur per un periodo limitato (fino al 31.12.2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali.</p> <p>Pertanto, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità, i contratti di locazione registrati dal conduttore oltre i termini di legge, tra il 6.6.2011 ed il 15.3.2014, ai quali è stata applicata la più favorevole (per l’inquilino) disciplina legislativa (canone “ribassato” e durata 4 + 4 anni dalla registrazione), continuano a produrre tali effetti (applicando, quindi, il canone “ribassato”), ma solo fino al 31.12.2015.</p>
5	<p>TRASFERIMENTI IMMOBILIARI CONCERNENTI EXPO MILANO 2015</p> <p>Con il DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, è stata espressamente sancita la permanenza, anche oltre il 31.12.2013, delle agevolazioni concernenti le imposte d’atto (di registro, di bollo, ipotecaria e catastale) per i trasferimenti immobiliari operati al fine della realizzazione dell’EXPO Milano 2015.</p> <p>Si ricorda, infatti, che l’1.1.2014 è entrata in vigore un’importante riforma della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari, in virtù della quale le aliquote dell’imposta di registro applicabili ai trasferimenti immobiliari si sono ridotte a tre (2%, 9% e 12%) e sono state abrogate tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie precedentemente previste per i trasferimenti immobiliari, con la sola eccezione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.</p> <p>Ora, il DL 47/2014 aggiunge alle agevolazioni espressamente escluse dall’abrogazione anche le agevolazioni, previste dall’Accordo tra l’Italia e il <i>Bureau International des Expositions</i> (ratificato con la L. 14.1.2013 n. 3), “per facilitare la partecipazione all’Esposizione universale di Milano 2015”.</p> <p>Pertanto, gli atti aventi ad oggetto terreni e fabbricati, necessari per la realizzazione dell’EXPO 2015, restano esenti da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, anche dall’1.1.2014.</p>
6	<p>PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI</p> <p>Sono state prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori, confermando le misure già previste nel 2013.</p>

6.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI "TASSA SALUTE"</p> <p>Le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2014, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo "6793".</p>
6.2	<p>DEDUZIONE FORFETTARIA PER LE SPESE NON DOCUMENTATE</p> <p>Con riferimento all'autotrasporto di merci in conto terzi, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d'imposta 2013, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,00 euro, per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti; • 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito. <p>Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.</p>
7	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE RICETTIVE</p>
	<p>Il DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e in corso di conversione in legge, ha introdotto alcune misure di favore, sotto forma di crediti d'imposta, per la riqualificazione, l'accessibilità e la digitalizzazione delle strutture ricettive.</p> <p>I dettagli delle agevolazioni, quali le tipologie di strutture ricettive ammesse, i costi agevolabili e la procedura di accesso, saranno stabiliti con successivi decreti attuativi.</p>
7.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>Alle strutture ricettive esistenti alla data dell'1.1.2012, per il periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 e per i due successivi (2014, 2015 e 2016, per i soggetti "solari"), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000,00 euro nei suddetti periodi d'imposta, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di ristrutturazione edilizia; • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto nel rispetto della disciplina <i>de minimis</i>; • è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile dall'1.1.2015. <p>Il credito d'imposta in esame non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</p>
7.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>Agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, un credito d'imposta per la digitalizzazione:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 30% dei costi agevolabili; • fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta. <p>L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti <i>wi-fi</i>; • siti <i>web</i> ottimizzati per il sistema mobile; • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli <i>standard</i> di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il <i>marketing</i> digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. <p>Sono, invece, esclusi i costi relativi all'intermediazione commerciale.</p> <p>Il credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto nel rispetto della disciplina <i>de minimis</i>; • è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito d'imposta in esame, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
8	CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
	<p>Il DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e in corso di conversione in legge, ha introdotto anche un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro riguardanti i beni culturali (c.d. "<i>Art-Bonus</i>").</p> <p>La misura agevolativa si pone in espressa deroga temporanea alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detrazione del 19% ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. h) e i) del TUIR (applicabile anche ai fini IRES nei confronti degli enti non commerciali, per effetto del richiamo operato dall'art. 147 del TUIR); • deducibilità dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 100 co. 2 lett. f) e g) del TUIR. <p>Inoltre, viene abrogato l'art. 12 del DL 8.8.2013 n. 91 (conv. L. 7.10.2013 n. 112), recante disposizioni per agevolare donazioni di modico valore in favore della cultura.</p>
8.1	<p>EROGAZIONI INTERESSATE</p> <p>L'agevolazione riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014, 2015 e 2016, per i soggetti "solari"), per interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

8.2	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEL <i>BONUS</i></p> <p>Il nuovo <i>bonus</i> è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 15% del reddito imponibile; • ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. <p>Per il conseguimento delle agevolazioni fiscali in esame, il beneficiario deve presentare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla documentazione e alle certificazioni richieste.</p>
8.3	<p>AMMONTARE DEL <i>BONUS</i></p> <p>Il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015, per i soggetti "solari"); • 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari").
8.4	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE</p> <p>Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. <p>In ogni caso, non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (innalzato a 700.000,00 euro dall'1.1.2014); • il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (pari a 250.000,00 euro).
8.5	<p>OBBLIGHI DI TRASPARENZA</p> <p>I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in esame sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione, anche con un'apposita sezione nei propri siti <i>web</i> istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'ammontare delle erogazioni ricevute; • della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse. <p>Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al DLgs. 30.6.2003 n. 196.</p>
9	<p>NOVITÀ DI MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE</p> <p>Il DL 20.3.2014 n. 34, in vigore dal 21.3.2014 e convertito nella L. 16.5.2014 n. 78, prevede novità in materia di contratto di lavoro a termine.</p>
9.1	<p>NUOVA DISCIPLINA GENERALE</p> <p>Il contratto di lavoro a tempo determinato, avente una durata massima di 36 mesi (comprensiva di eventuali proroghe), può essere concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza dover più indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.</p> <p>Il limite di durata massima di 36 mesi complessivi non riguarda più, quindi, solo le ipotesi di proroga o successione di contratti a termine per mansioni equivalenti, ma anche le ipotesi di stipulazione di un unico contratto a tempo determinato (in precedenza non soggette per legge a limitazioni temporali).</p>
9.2	<p>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE</p> <p>L'abolizione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo si applica anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a 36 mesi, si deve tenere conto anche delle somministrazioni di lavoro a tempo determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolte fra i medesimi soggetti; • aventi ad oggetto mansioni equivalenti.

9.3	<p>LIMITI QUANTITATIVI</p> <p>Il numero complessivo di contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.</p> <p>Nella versione originaria del DL 34/2014, il limite del 20% era riferito all'“organico complessivo” e senza un preciso riferimento temporale.</p>
9.3.1	<p>DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI</p> <p>Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Nella versione originaria del DL 34/2014, la deroga era prevista solo per le “imprese” (sembravano quindi esclusi, ad esempio, gli studi professionali).</p>
9.3.2	<p>ULTERIORI DEROGHE</p> <p>Sono in ogni caso fatte salve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; • le eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> – legate alle sostituzioni o alla stagionalità; – per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; – riguardanti i lavoratori di età superiore a 55 anni.
9.3.3	<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>In via transitoria, è stato previsto che conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.</p> <p>Inoltre, qualora il datore di lavoro, alla data del 21.3.2014 (entrata in vigore del DL 34/2014), abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del suddetto limite del 20%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31.12.2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole; • in caso contrario, il datore di lavoro, successivamente al 31.12.2014, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel previsto limite percentuale.
9.3.4	<p>SANZIONI</p> <p>In caso di violazione del suddetto limite del 20%, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; • al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. <p>La sanzione in esame non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente al 21.3.2014 (data di entrata in vigore del DL 34/2014), che comportino il superamento del suddetto limite del 20%.</p>
9.4	<p>PROROGHE</p> <p>Il contratto di lavoro a termine rimane prorogabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo quando la durata iniziale è inferiore a tre anni; • previo consenso del lavoratore. <p>Le proroghe sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino ad un massimo di 5 volte (8 volte, nella versione originaria del DL 34/2014); • a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; • ferma restando la durata massima complessiva di 36 mesi.

9.5	DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE SUCCESSIVE ASSUNZIONI
9.5.1	<p>DIRITTO DI PRECEDENZA PER LE LAVORATRICI</p> <p>Per le lavoratrici viene stabilito che il congedo di maternità, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato.</p> <p>Alle medesime lavoratrici viene inoltre riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.</p>
9.5.2	<p>RICHIAMO NELL'ATTO SCRITTO DEL RAPPORTO A TERMINE</p> <p>In ogni caso, il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto dal quale deve risultare l'apposizione del termine al rapporto di lavoro.</p>
9.6	<p>DEROGHE PER LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RICERCA</p> <p>Il suddetto limite del 20% non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca; • lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. <p>Inoltre, viene stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.</p>
9.7	<p>DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Le disposizioni del DL 34/2014 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21.3.2014 (data della sua entrata in vigore).</p> <p>Tuttavia, in considerazione delle modifiche apportate in corso di conversione, vengono fatti salvi gli effetti già prodottisi.</p> <p>Restano ferme le disposizioni transitorie già indicate.</p>
10	NOVITÀ DI MATERIA DI APPRENDISTATO
	Il DL 20.3.2014 n. 34, in vigore dal 21.3.2014 e convertito nella L. 16.5.2014 n. 78, prevede inoltre novità in materia di apprendistato.
10.1	<p>INDICAZIONE NEL CONTRATTO DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE</p> <p>Il contratto di apprendistato, da redigere per iscritto, contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.</p> <p>Nella versione originaria del DL 34/2014 era invece stato abolito l'obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo individuale.</p>
10.2	<p>OBBLIGHI DI "STABILIZZAZIONE" DEGLI APPRENDISTI</p> <p>Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; • nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. <p>I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, possono individuare limiti diversi.</p> <p>Vengono quindi "allentati" gli obblighi precedentemente previsti, che richiedevano la stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con almeno 10 dipendenti.</p>

<i>segue</i>	La versione originaria del DL 34/2014 prevedeva invece la totale abolizione delle previsioni secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti era necessariamente condizionata alla conferma in servizio di uno specifico numero di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
10.3	<p>DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE</p> <p>Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possa essere riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.</p>
10.4	<p>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA</p> <p>Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, la relativa formazione, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, deve continuare ad essere integrata dalla offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali.</p> <p>La versione originaria del DL 34/2014, infatti, aveva stabilito che non fosse più obbligatorio integrare la formazione aziendale con l'offerta formativa pubblica.</p> <p>Comunicazione delle modalità di svolgimento</p> <p>La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili.</p>
10.5	<p>RAPPORTI DI APPRENDISTATO PER ATTIVITÀ STAGIONALI</p> <p>Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.</p>
10.6	<p>DECORRENZA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>Le disposizioni del DL 34/2014 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21.3.2014 (data della sua entrata in vigore).</p> <p>Tuttavia, in considerazione delle modifiche apportate in corso di conversione, vengono fatti salvi gli effetti già prodotti.</p>
11	<p>PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DI RISULTATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE SOMME CORRISPOSTE NEL 2013 - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>È stato emanato il DM attuativo relativo allo sgravio contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la retribuzione collegata ad incrementi di produttività, prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in relazione ai dipendenti privati; • con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2013.
11.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>L'agevolazione in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio; per i lavoratori somministrati, si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce;

11.1	<ul style="list-style-type: none"> • a condizione che le suddette erogazioni siano previste da contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione territoriale del Lavoro; qualora il deposito di tali contratti non sia già avvenuto, deve essere effettuato entro il 30.6.2014; • nel limite del 2,25% (come negli scorsi anni) della retribuzione contrattuale percepita; • a condizione che non risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali; • a condizione che i datori di lavoro siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
11.2	<p>AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO</p> <p>Lo sgravio contributivo è stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura di 25 punti percentuali, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro; • in relazione all'intero ammontare della contribuzione a carico dei lavoratori.
11.3	<p>PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA DOMANDA TELEMATICA ALL'INPS</p> <p>Ai fini della fruizione dell'agevolazione, i datori di lavoro devono presentare all'INPS un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro); • secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'INPS; • anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'azienda; • la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; • la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; • l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza. <p>L'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.</p>
11.4	<p>CRITERI DI CONCESSIONE DELLO SGRAVIO</p> <p>Per lo sgravio in esame è previsto uno stanziamento di 607 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite nella misura del 62,50% per la contrattazione aziendale e del 37,50% per la contrattazione territoriale.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.</p> <p>Al fine di rispettare il previsto limite di spesa di 607 milioni di euro, l'INPS provvede, in relazione alle domande ammesse all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo; • a darne tempestiva comunicazione ai richiedenti.
11.5	<p>SANZIONI</p> <p>I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dello sgravio contributivo in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale responsabilità</p>

	penale ove il fatto costituisca reato.
12	ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'INDIRIZZO PEC - NECESSITÀ DI UN INDIRIZZO "PROPRIO"
	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che, per effetto di sopravvenute novità normative, ogni impresa (sia essa societaria o individuale) deve essere dotata di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla stessa esclusivamente riconducibile; • che deve essere iscritto nel Registro delle imprese. <p>Non è quindi più possibile che nel Registro delle imprese sia iscritto un indirizzo PEC di un terzo (es. del professionista che assiste l'impresa o di un'altra impresa non collegata).</p>
12.1	CANCELLAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC DI UN TERZO Qualora venga rilevato, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese di un indirizzo PEC che non sia "proprio": <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa interessata (o le imprese interessate) viene previamente intimata di sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo PEC "proprio"; • l'indirizzo PEC "non proprio" verrà cancellato.
12.2	CONSEGUENZE La mancata iscrizione di un indirizzo PEC "proprio" comporterà la sospensione dell'iscrizione presso il Registro delle imprese di atti o fatti di cui è richiesta l'iscrizione. Tali richieste di iscrizione si intendono non presentate, con i conseguenti profili sanzionatori pecuniari, qualora la comunicazione dell'indirizzo PEC non intervenga: <ul style="list-style-type: none"> • entro tre mesi, per le società; • ovvero entro 45 giorni, per le imprese individuali.
13	ABOLIZIONE DELLA C.D. "WEB TAX"
	<p>Il DL 6.3.2014 n. 16, conv. L. 2.5.2014 n. 68, ha definitivamente abrogato la disciplina relativa all'acquisto di servizi di pubblicità <i>on line</i> (c.d. "Web Tax"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdotta dalla legge di stabilità per il 2014; • la cui decorrenza era stata rinviata all'1.7.2014. <p>Si ricorda che la disciplina in esame prevedeva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e <i>link</i> sponsorizzati <i>on line</i>, anche attraverso centri media e operatori terzi, sarebbero stati obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; • gli spazi pubblicitari <i>on line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio <i>on line</i> attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, avrebbero dovuto essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; tale disposizione avrebbe dovuto applicarsi anche nel caso in cui l'operazione di compravendita fosse stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. <p>Pagamento dell'acquisto dei servizi di pubblicità on line</p> <p>Resta invece ferma la disciplina, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, che, per l'acquisto dei servizi di pubblicità <i>on line</i> e dei servizi ad essa ausiliari, prevede l'obbligo di utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario; • ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.6.2014	Fatturazione elettronica	Decorre l'obbligo, per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, di trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio Dati (S.I.D.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
16.6.2014	Presentazione modelli 730/2014	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. lavoratori a progetto), che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, devono presentare il modello 730/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro); • oppure ad un CAF-dipendenti. <p>Il modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentato con la documentazione di supporto (es. modelli CUD, fatture per oneri deducibili o detraibili); • può essere presentato già compilato. <p>Il modello 730/2014 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p>
16.6.2014	Regolarizzazione saldo IMU 2013	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'insufficiente versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2013, la cui scadenza del termine era il 16.12.2013, senza applicazione di sanzioni e interessi.
16.6.2014	Acconto IMU 2014	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2013.
16.6.2014	Acconto TASI 2014	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deliberate e inviate dai Comuni al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 23.5.2014; • pubblicate entro il 31.5.2014 sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16.6.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, senza studi di settore, che presentano il modello UNICO 2014 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2013 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi";

<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2013, per i contribuenti in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini"); del saldo per l'anno 2013 del contributo di solidarietà del 3%; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2014	Versamenti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, senza studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno 2013; primo acconto dei contributi per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2014	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo IRAP per l'anno 2013; dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento del</p>

<i>segue</i>		<p>saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
16.6.2014	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2014, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013, devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2014	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
16.6.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2014.
16.6.2014	Consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), a decorrere dall'anno 2014.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere esercitata entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio cui si riferisce.</p>
24.6.2014	Adempimenti modelli 730/2014	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare il calcolo delle imposte dovute dal contribuente o per le quali ha diritto al rimborso; • consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
25.6.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di maggio 2014; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2014, appositamente contrassegnati;

GIUGNO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

segue		<ul style="list-style-type: none"> devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.6.2014	Installazione POS	I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, al fine di ricevere i pagamenti, di importo superiore a 30,00 euro, mediante carte di debito, su richiesta del cliente, devono installare un POS (<i>Point Of Sale</i>).
30.6.2014	Dichiarazione IMU 2013	I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno 2013, qualora obbligatoria.
30.6.2014	Ravvedimento IMU 2013	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU dovuta per il 2013, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.6.2014	Trasmissione telematica modelli 730/2014	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> trasmettere direttamente in via telematica i modelli 730/2014 elaborati, oppure incaricare della loro trasmissione un intermediario abilitato; consegnare le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.6.2014	Presentazione UNICO 2014 in Posta	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello UNICO 2014 PF presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; entro il 30.9.2014.
30.6.2014	Presentazione in Posta di alcuni quadri di UNICO 2014	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello UNICO 2014 PF (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2014.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; entro il 30.9.2014.
30.6.2014	Regolarizzazione UNICO 2013	<p>Le persone fisiche che presentano il modello UNICO 2014 in posta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2013 relativa al 2012; gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p>

<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.
30.6.2014	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2014 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare presso un ufficio postale il modello UNICO 2014 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2012 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013. <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.9.2014. In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2014	Versamenti rate da UNICO 2014	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30.6.2014	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2014, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta (4% per le partecipazioni "qualificate", 2% per quelle "non qualificate"), oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.6.2014	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2014, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva del 4% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.6.2014	Rivalutazione all'1.1.2013 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti l'1.1.2013, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 2-4%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013.

30.6.2014	Rivalutazione all'1.7.2011 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti l'1.7.2011, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 2-4%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2012.
30.6.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
30.6.2014	Comunicazione operazioni " <i>black list</i> "	<p>I soggetti IVA che nel mese di maggio 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare le comunicazioni relative ai mesi di aprile e maggio 2014, appositamente contrassegnate; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "<i>black list</i>" italiana dei "paradisi fiscali".</p>
30.6.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di maggio 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con

		compilazione in forma analitica;
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.6.2014	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell’anno 2013.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando lo specifico modello (la scadenza in esame non riguarda quindi i soggetti che hanno già comunicato i dati mediante il “modello polivalente”, entro il 10.4.2014 o il 22.4.2014); in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.6.2014	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF relativa all’anno 2013, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> attestante la persistenza dei requisiti previsti; alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2014	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF relativa all’anno 2013, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> attestante la persistenza dei requisiti previsti; all’ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell’ente; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
30.6.2014	Credito d’imposta terremotati 2012	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, danneggiati dal terremoto del maggio 2012, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le richieste di attribuzione del credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, ovvero per la realizzazione di interventi di miglioramento antisismico; negli anni 2012 e 2013.